

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 491)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

Istituzione di un diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole

ONOREVOLI SENATORI. — Attesa la necessità di perequare tributariamente i vari carburanti impiegati nell'autotrazione, talchè la scelta dei consumatori possa essere indirizzata da ragioni prevalentemente tecnico-economiche e non soltanto da discriminazioni di carattere fiscale, peraltro non del tutto giustificate è stata presa in esame la possibilità di gravare di un diritto erariale il gas metano compresso in bombole destinato nella quasi totalità all'autotrazione.

Tale impiego rappresenta, nel nostro Paese, la prima utilizzazione del gas naturale, in ordine di tempo.

La diffusione del metano carburante — che era stata favorita nell'anteguerra dalla politica autarchica e durante i lunghi anni del conflitto aveva contribuito ad alleviare le condizioni di disagio dei trasporti su strada — ha continuato a diffondersi anche dopo il ristabilimento della normalità.

I motivi di tale fenomeno espansionistico sono da ricercare prevalentemente nel favo-

revole trattamento fiscale riservato al gas metano, in contrapposizione ai notevoli oneri gravanti sulla benzina e sull'olio da gas, nonchè nella facilità di allogamento di ingombranti bombole sugli automezzi pesanti dotati di motore a scoppio opportunamente adattato per l'alimentazione con combustibile gassoso.

Per il caricamento in bombole del gas metano esistono in Italia numerose e ben dislocate stazioni di compressione o di ricompressione e centrali di rifornimento con colonnine; il parco bombole si fa ascendere a circa 280.000 unità, di cui il 94 per cento circa della capacità di 40 litri, pari ciascuno a 10 metri cubi di gas, ad una pressione di 200 atmosfere.

Da dati statistici attendibili risulta che nel 1940 si sono venduti circa 24 milioni di metri cubi di gas naturale compresso in bombole; 60 milioni nel 1952; 180 milioni nel 1954; 240 milioni, suscettibili di aumento, nel 1958. Si rileva, inoltre, che gli autovei-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

coli circolanti a metano, che nel 1954 ammontavano a 38.000 unità, sono saliti nel 1958 ad oltre 40.000.

* * *

I prezzi dei combustibili attualmente impiegati nell'autotrazione, comprensivi dei carichi fiscali, I.G.E. inclusa, sono i seguenti:

Benzina (lire per Kg.) 176,551 di cui 125,594 per tributi;

Gasolio (lire per Kg.) 101,190 di cui 67,790 per tributi;

G.P.L. (lire per Kg.) 110 di cui 30 per tributi;

Gas metano (compresso in bombole) (lire per mc.) 60 di cui 1,86 per tributi.

Se si tiene conto, in rapporto al rendimento nei motori, che un chilogrammo di benzina equivale all'incirca a chilogrammi 0,838 di gasolio, a chilogrammi 0,862 di G.P.L., a metri cubi 1,15 di gas naturale, e si prende come base di riferimento la benzina, si ricava che l'equivalente energetico di un chilogrammo di benzina, che costa lire 176,551 di cui lire 125,594 per tributi (incidenza 71 per cento), importa una spesa:

sotto forma di gasolio di lire 84,80 di cui lire 56,80 di imposte: incidenza 67 per cento;

sotto forma di G.P.L. di lire 94,80 di cui lire 25,85 di imposte: incidenza 27 per cento;

sotto forma di metano di lire 69 di cui lire 2,15 di imposte: incidenza 3 per cento.

Dai dati su riportati appare evidente che il gas naturale occupa l'infimo gradino della scala impositiva, con un distacco notevolissimo dalla benzina e dal gasolio e non affatto trascurabile dai G.P.L.

In conseguenza è opportuno attenuare tale divario, data, peraltro, l'impossibilità di eliminarlo. E ciò sia in ossequio alle direttive di politica fiscale in materia di imposte di fabbricazione costantemente seguita, di adeguare, cioè, le aliquote al pregio e alla comodità di uso dei prodotti colpiti, sia nella considerazione che, nel caso di specie, trat-

tasi di una ricchezza del sottosuolo nazionale la cui produzione va incoraggiata quanto più possibile.

In particolare non va perduta di vista la circostanza che il gas metano, quale carburante, è di uso assai scomodo, dovendo essere compresso, come già accennato, a 200 atmosfere in bombole pesantissime (circa 45 chilogrammi l'una) ciascuna delle quali contiene l'equivalente energetico di appena 9 chilogrammi di benzina. Difatti la motorizzazione a metano è limitata, per quasi il 90 per cento del parco, ad autocarri, spesso residuati di guerra, che non potrebbero essere trasformati a gasolio se non a prezzo di spese tanto rilevanti da scoraggiare qualsiasi iniziativa.

Le considerazioni sopra esposte inducono a ritenere che un gravame fiscale nella misura di lire 5 per ogni metro cubo di gas metano, destinato al caricamento in bombole, possa essere sopportato dalla categoria degli utenti, senza pregiudizio per gli ulteriori incrementi nel consumo.

* * *

È stato, pertanto, predisposto l'accluso disegno di legge che istituisce all'articolo 1 il diritto erariale, nella misura di lire 5 per ogni metro cubo di gas metano, considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale, destinato al caricamento delle bombole in aggiunta all'imposta di lire 1,50 al metro cubo, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito in legge, con modificazioni, con legge 3 dicembre 1955, n. 1110.

L'articolo 2 configura il contribuente di diritto:

a) nella persona dell'esercente l'impianto di caricamento in bombole, per il gas metano estratto dal sottosuolo nazionale (gas naturale) o prodotto industrialmente o di estera provenienza;

b) nella persona dell'importatore, per il metano di estera provenienza, compresso in bombole all'origine.

E mentre quest'ultimo è tenuto, ovviamente, ad assolvere il particolare tributo al

momento dello sdoganamento della merce, nei confronti dell'esercente impianto di imbottimento è previsto, nei successivi articoli 5 e 6, l'osservanza di determinate norme per il versamento del diritto erariale.

Tale diritto si applica qualunque sia l'impiego del gas metano compresso in bombole, mancando ogni possibilità di discriminazione degli usi diversi dalla autotrazione che d'altronde sono di trascurabile entità.

Gli articoli 3 e 4 prevedono, rispettivamente, l'obbligo della denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, per chiunque intenda installare o gestire impianti di caricamento in bombole di gas metano, nonché l'ammontare del diritto annuale di licenza.

Gli articoli 5 e 6 concernono le modalità da osservare per la liquidazione ed il versamento nelle Casse dello Stato del tributo.

L'articolo 7 prescrive la prestazione di una cauzione da parte delle ditte esercenti impianti di caricamento in bombole di gas metano, e ne indica la misura.

L'articolo 8 fissa l'indennità di mora, nella stessa misura delle altre imposte di fabbricazione e di consumo, per ritardato pagamento del tributo di nuova istituzione, oltre il termine previsto dallo schema di disegno di legge.

L'articolo 9 prevede l'applicazione del diritto erariale stabilito dall'articolo 1 anche a gas metano già confezionato in bombole, da chiunque detenuto, alla data del 1° gennaio 1960, in quantità superiore ai 100 metri cubi.

Ciò al fine di evitare incentivi alla speculazione.

L'articolo 10 indica le modalità di versamento delle somme dovute sulle giacenze alla data del 1° gennaio 1960 e fissa l'indennità di mora per i relativi pagamenti effettuati in ritardo.

Gli articoli dall'11 al 17 stabiliscono le penalità per le violazioni alle norme contenute nel disegno di legge.

L'articolo 18 stabilisce che la legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito un diritto erariale di lire cinque per ogni metro cubo di gas metano estratto dal sottosuolo nazionale (gas naturale) o prodotto industrialmente o importato dall'estero, considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale, destinato al caricamento delle bombole, in aggiunta all'imposta erariale, o correlativamente alla sovrimposta di confine, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 dicembre 1955, n. 1110.

Art. 2.

Il diritto erariale di cui all'articolo precedente è dovuto:

a) dall'esercente impianti di caricamento in bombole per il gas metano estratto dal sottosuolo nazionale (gas naturale) o prodotto industrialmente o di estera provenienza;

b) dall'importatore, all'atto dell'importazione, semprechè il gas metano di origine estera sia confezionato in bombole.

Gli impianti di caricamento comprendono le stazioni di compressione o di ricomprensione, anche se annesse a impianti di estrazione o ad impianti di produzione, nonchè le stazioni di rifornimento di gas metano con colonnine.

Tale diritto si applica qualunque sia l'impiego del gas metano compresso in bombole ed è dovuto sull'intero quantitativo di gas destinato al caricamento in bombole che sia prelevato dagli impianti di estrazione, dagli impianti di produzione o dai metanodotti o che sia importato dall'estero. Non è ammessa alcuna detrazione per eventuali perdite per imperfetti collegamenti negli impianti durante il caricamento delle bombole alle rampe o presso le colonnine, eccettuati

i casi di forza maggiore, semprechè risulti esclusa la colpa dell'esercente.

Art. 3.

Chiunque intende installare o gestire impianti di caricamento in bombole di gas metano, deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, qualunque sia l'entità delle installazioni, almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto.

La denuncia deve essere presentata, in doppio esemplare, e deve indicare:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova l'impianto;

c) la quantità media di gas che si presume di comprimere in bombole giornalmente e la pressione di esercizio dell'impianto;

d) gli apparecchi di misura che si intendono adoperare per la misurazione del gas;

e) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova il punto di presa del gas metano, la ditta fornitrice e la sua sede.

La denuncia deve essere corredata dalla planimetria dei locali e dallo schema degli impianti, nonchè dalle copie autenticate:

1) del certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco;

2) del certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura, da cui risulti l'attività del richiedente;

3) della licenza comunale.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, da chiunque già esercisce impianti di caricamento in bombole di gas metano.

Qualsiasi modifica agli impianti deve essere denunciata, prima dell'attuazione, al

competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 4.

Le ditte di cui al precedente articolo devono munirsi di apposita licenza, da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per ciascun impianto di caricamento in bombole di gas metano, anche se attivati da una stessa ditta in uno stesso Comune.

La licenza è soggetta al pagamento di un diritto annuale di lire 5.000 da effettuarsi:

a) prima del rilascio della licenza per gli impianti esistenti e per quelli di nuova installazione ed in caso di modifica della ragione sociale;

b) entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo, per le rinnovazioni.

Art. 5.

La liquidazione del diritto erariale è fatta dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base a dichiarazione che le ditte esercenti di cui all'articolo 3 devono presentare entro il mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Tale dichiarazione deve indicare, per ogni provincia:

a) la quantità di gas metano prelevata dagli impianti di estrazione, o dagli impianti di produzione, o dai metanodotti per il caricamento delle bombole, con l'indicazione dei numeri segnati dalle apparecchiature di misura installate, nonché del nominativo dell'azienda fornitrice del gas metano.

Per il metano di provenienza estera, nella dichiarazione deve farsi riferimento alla bolletta di importazione;

b) la quantità di gas metano immessa in bombole, ceduta a consumatori diretti e a rivenditori o utilizzata in proprio.

Art. 6.

L'esercente è tenuto, senza bisogno di alcuna notifica da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, a versare presso la competente Sezione di tesoreria provinciale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione, il diritto erariale commisurato alle quantità dichiarate.

Per i supplementi di tale diritto conseguenti alla revisione, da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle liquidazioni relative alle dichiarazioni, l'ufficio emette avviso di pagamento e la ditta è tenuta a versare le somme dovute entro otto giorni dalla data della relativa notificazione, restando salva la facoltà per essa ditta di chiedere il rimborso delle somme eventualmente pagate in più.

Art. 7.

Le ditte di cui all'articolo 3 devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare del diritto erariale dovuto per il mese di massimo caricamento in bombole di gas metano, dell'anno precedente.

Le ditte che iniziano la particolare attività dopo l'entrata in vigore della presente legge devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare del diritto erariale presumibilmente dovuto per un mese.

Art. 8.

Per il ritardato pagamento del diritto erariale oltre i termini stabiliti dalla presente legge, è applicata, in aggiunta all'interesse legale, una indennità di mora del sei per cento.

Tale indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine.

Art. 9.

Il diritto erariale stabilito all'articolo 1 si applica anche al gas metano, considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale, già confezionato in bombole, da chiunque detenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, in quantità superiore a mc. 100.

Agli effetti di tale limite, si cumulano le quantità di gas metano confezionato in bombole appartenenti ad una stessa ditta, anche se viaggianti.

All'uopo i detentori devono fare denuncia delle quantità giacenti all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro e non oltre 20 giorni dalla data predetta.

Art. 10.

Il diritto erariale dovuto in base all'articolo 9 deve essere versato alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro 20 giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del sei per cento. Detta indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 11.

Chiunque, senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dalla presente legge, attivi un impianto di caricamento in bombole di gas metano, soggetto a licenza ai sensi dell'articolo 4, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo del diritto erariale gravante sulla quantità di gas erogato o che potè essere erogato.

Art. 12.

Chiunque sottrae il gas all'accertamento o al pagamento del diritto erariale è punito con la multa dal doppio ad decuplo del tri-

buto dovuto. La multa non può essere inferiore a lire 10.000.

Art. 13.

L'esercente che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5 della presente legge o la presenta oltre il termine stabilito, ovvero presenta dichiarazione infedele, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio ad decuplo del diritto erariale dovuto.

Nel caso che la dichiarazione sia presentata entro i quindici giorni successivi al termine stabilito, in luogo della multa prevista dal primo comma del presente articolo, si applica l'ammenda fino a lire 50.000.

Art. 14.

L'esercente impianti di caricamento in bombole di gas metano, di cui al quarto comma dell'articolo 3, che presenta la denuncia oltre il termine previsto, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo del diritto erariale gravante sulla quantità di gas erogato o che potè essere erogato.

Art. 15.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo 9 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale frodato o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.

Art. 16.

La ditta che ritarda di effettuare il pagamento del diritto di licenza entro il termine stabilito dall'articolo 4 della presente legge

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è punita con pena pecuniaria da una a tre volte il diritto stesso.

Art. 17.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono, se applicabili, le disposizioni del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873,

convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 dicembre 1955, n. 1110.

Art. 18.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.